

**TRIBUNALE DI AVELLINO - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 c.p.c.**

Per la sig.ra **PAOLA RUSSO**, nata a Napoli (NA) il 25.04.1960 ed ivi residente in [REDACTED] C.F.: [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele De Lucia (c.f. DLCMNL77T21I754P – pec: emanueledelucia@ordineavvocatiroma.org - fax: 0691659300) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Portuense n. 708, giusta procura in calce al presente atto e depositata in atti, e con domicilio digitale ex art. 16-sexies d.l. 179/2012 all'indirizzo pec sopra indicato.

Contro

**CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE** (c.f. 80054330586), in persona del legale rappresentante pro tempore in carica, con sede in Piazzale Aldo Moro n. 7, cap. 00185 Roma (RM)

**Oggetto: revisione valutazione nella procedura selettiva ai sensi dell'art. 8 del CCNL 2002-2005 secondo biennio economico per la riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale del personale ricercatore e tecnologo ai fini del passaggio alla fascia successiva**

**FATTO**

1. La ricorrente è dipendente del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche (matricola 5812) dal 01.09.1998 e presta servizio presso l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione sito ad Avellino in Via Roma 64, con inquadramento nel



profilo di Ricercatore di livello III del ccnl relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca.

2. La ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva per titoli indetta dal CNR con Bando n. 364.174 per la riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale del personale ricercatore e tecnologo ai fini del passaggio alla fascia successiva ai sensi dell'art. 8 del CCNL 2002 – 2005 secondo biennio economico (doc. 1).

3. Il Bando citato prevedeva che il beneficio veniva riconosciuto con decorrenza dal 1 gennaio 2012 o dalla successiva data di maturazione del 50% del tempo di permanenza della fascia di appartenenza, sulla base delle risorse disponibili e secondo l'ordine di graduatoria per ciascun livello del profilo di Tecnologo e per ciascun livello del profilo di Ricercatore (art. 1 e 2).

4. L'ordine di graduatoria dipendeva dal punteggio assegnato dalla Commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli, sulla base dei criteri stabiliti per i candidati del III livello del profilo professionale di Ricercatore e Tecnologo nel verbale n. 16 (doc. 2). Il Bando specificava inoltre che *“Nei casi di parità di punteggio la precedenza nella relativa graduatoria è determinata in subordine: dalla maggiore anzianità nel livello di inquadramento; dalla maggiore anzianità complessiva di servizio; dalla maggiore età anagrafica”* (art. 5).

5. Tale procedura era riservata – come specificato all'art. 3 del bando - ai dipendenti del CNR con inquadramento nei tre livelli del profilo di ricercatore e tecnologo che, come la ricorrente:



a) risultavano in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2012 nonché alla data del bando;

b) avevano maturato alla data del 1° gennaio 2012 un'anzianità effettiva nel livello di inquadramento non inferiore ad anni 6, ivi compreso il servizio prestato nel CNR e negli Enti accorpati ovvero negli Enti di provenienza in caso di mobilità anche con contratto a tempo determinato nel livello pari o superiore del medesimo profilo.

6. Il verbale n. 16 della Commissione stabiliva alla lettera A) *“Ruoli ricoperti, attività svolte dal candidato ed incarichi ricoperti con un massimo di 12 punti totali”* prevedendo nella sottocategoria

*“A7 – Incarichi di Docenza in corsi di Alta Formazione: Corsi universitari, corsi di Master, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione presso EPR e altre istituzioni pubbliche o private”* l'assegnazione dei seguenti punteggi:

**A7.1 Corsi Universitari come titolare dell'insegnamento: punti 1 per corso;**

*A 7.2 Corsi Universitari per attività integrative di supporto o Corsi di alta formazione presso EPR o altre strutture di durata – dichiarata – maggiore di 10 ore: punti 0,1 per corso;*

*A7.3 Corsi di master o di specializzazione come titolare di insegnamento: punti 0,5 per corso”.*

7. Con provvedimento del 19.07.2018 (Prot. AMMCEN n. 0050947/18) è stata approvata la graduatoria per Ricercatore di III livello, ove la ricorrente è collocata in posizione n. 440, avendo ottenuto il **punteggio di 63,41** (doc. 5).

8. Dalla scheda di valutazione della ricorrente (doc. 4) si evince che il punteggio attribuitole dalla Commissione esaminatrice è errato e merita di



essere rideterminato in considerazione dell'errata valutazione dei corsi di insegnamento di Biofisica per gli anni accademici 1994/95 e 1996/97, che sono stati valutati in categoria A7.2 (corsi universitari per attività integrative di supporto o corsi di alta formazione presso EPR o altre strutture di durata maggiore di 10 ore) con assegnazione di 0,1 punti ciascuno, anziché in categoria A7.1 (corsi universitari come titolare dell'insegnamento) ove era prevista l'assegnazione di 1 punto per ciascuno.

9. In particolare, la ricorrente nella domanda di partecipazione telematica alla procedura selettiva ha specificato i due corsi di insegnamento oggetto di errata valutazione come segue:

#### *DOCENZE*

*Attività didattica, di diffusione scientifica/tecnologica/gestionale, di formazione dei giovani all'attività di ricerca e tecnologica. Incarichi di docenza.*

##### *1. Tipo struttura: Università*

*Denominazione struttura: Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Medicina e Chirurgia*

*Sede: Napoli*

*Attività svolta: Insegnamento della materia: "Biofisica" nell'ambito del Corso Integrato di Fisiologia Umana per il Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli.*

*Tipologia di corso: Corso Integrato*

*Materia di insegnamento: Biofisica*

*Ore complessive: 20*

*Atto di conferimento: Tipologia: Altro*



*Atto di conferimento: Altro: Certificato*

*Atto di conferimento: Numero: 927*

*Atto di conferimento: Data: 19/06/1996*

*Atto di conferimento: Dettagli : Contratto di diritto privato per l'anno accademico 1994/95*

*Altre informazioni: Certificato n. 927, rilasciato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, in data 19 giugno 1996, attestante la stipula del contratto tra l'Università e la Dott.ssa Paola Russo per lo svolgimento dell'insegnamento "Biofisica".*

*2. Tipo struttura: Università*

*Denominazione struttura: Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Medicina e Chirurgia*

*Sede: Napoli*

*Attività svolta: Insegnamento della materia: "Biofisica" per i corsi comuni dei Diplomi Universitari in Terapisti della Riabilitazione, in Terapia della Riabilitazione della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, in Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli.*

*Tipologia di corso: Corso Integrato*

*Materia di insegnamento: Biofisica*

*Ore complessive: 20*

*Atto di conferimento: Tipologia: Lettera*

*Atto di conferimento: Numero: prot. 3623*

*Atto di conferimento: Data: 08/09/1997*



*Atto di conferimento: Dettagli : Contratto di diritto privato per l'anno accademico 1996/97*

*Altre informazioni: La Seconda Università degli Studi di Napoli, secondo prassi comune, ha formalizzato il contratto di diritto privato per l'insegnamento di Biofisica per l'anno accademico 1996/1997 con lettera di conferimento dell'8 settembre 1997 prot. 3623 (doc. 3).*

10. Lo svolgimento dell'attività di insegnamento sopra indicata è confortata dal certificato rilasciato dalla Seconda Università degli studi di Napoli in data 19.06.1996 e dalla proposta di contratto dell'08.09.1997 di seguito specificati ed entrambi allegati alla domanda di partecipazione alla procedura:

Certificato 19.06.1996

*"si certifica che tra questa Università e la Dott.ssa Paola RUSSO (...) è stato stipulato un contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 100, lettera d) del D.P.R. 382/80, per lo svolgimento dell'insegnamento di "Biofisica" (N. 20 ore), nel Corso di Diploma Universitario in "Scienze infermieristiche" presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo, per l'anno accademico 1994/95 (...)"*  
(doc. 10);

Proposta di contratto 08.09.1997

*"La S.V. è stata proposta dal Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia di questo Ateneo per la stipula di un contratto di diritto privato, ai sensi dell'art. 100, lett. d, del D.P.R. 382/80, per lo svolgimento dell'insegnamento di "Biofisica", insegnamento comune nei Corsi dei Diplomi Universitari in "Terapisti della Riabilitazione" (TR), in "Terapia della Riabilitazione della Neuro Psicomotricità dell'Età Evolutiva" (TRNP), in "Riabilitazione Psiciatrica e*



*Psicosociale" (RPP), presso la medesima Facoltà, per l'a.a. 1996/1997 (...)" (doc. 11).*

11. Da quanto sopra, emerge con tutta evidenza che i corsi di insegnamento indicati sub 9) costituiscono corsi universitari in qualità di titolare dell'insegnamento e iscritti pertanto alla categoria A7.1 con diritto all'assegnazione di 1 punto ciascun corso per un totale di 2 punti, che detratti ai 0,2 punti assegnati per l'erronea imputazione alla categoria A7.2 (corsi universitari per attività integrative di supporto o corsi di alta formazione presso EPR o altre strutture di durata maggiore di 10 ore) dei citati corsi (0,1 per ciascuno), implicano la mancata assegnazione di **1,8 punti**.

12. Per quanto sopra, **la ricorrente aveva diritto al riconoscimento di 1,8 in più**, e il punteggio corretto che la Commissione avrebbe dovuto assegnarle non era 63,41 bensì **65,21, con collocazione in graduatoria di merito nella posizione n. 368**.

13. Con tale punteggio la ricorrente sarebbe rientrata tra i n. 391 figuranti nella graduatoria degli assegnatari delle anticipazioni di fascia di cui alla Determinazione del CNR 19.03.2019 (Prot. AMMCEN n. 0021067/2019) (doc. 7).

14. La valutazione della Commissione è errata perché contraria ai criteri di valutazione indicati nel verbale n. 16, ed è contraddittoria visto che, per altri candidati, l'iter seguito in situazione analoghe è stato diametralmente opposto.

15. Con istanza in autotutela del 10.06.2019, la ricorrente per i motivi sopra esposti, ha chiesto alla convenuta la revisione del proprio punteggio (doc.



8); con comunicazione 30.08.2019 il CNR ha risposto alla ricorrete riferendo di non poter accogliere le sue richieste *“in quanto pervenute ben oltre la conclusione delle attività di rivalutazione dei punteggi operate dalla commissione”* (doc. 9).

### **Motivi di diritto**

**I. Violazione, erronea e falsa applicazione dei criteri contenuti nel verbale della Commissione esaminatrice n. 16 del 19 giugno 2017. Violazione dei principi di correttezza e buona fede. Violazione del bando di concorso.**

Da una attenta analisi del bando di concorso e del verbale contenente i criteri di valutazione previsti dalla Commissione d'esame è possibile riscontrare un palese errore tra quanto riportato nella scheda di valutazione e quanto indicato nella domanda di partecipazione dalla ricorrente.

In particolare, la Commissione non ha attribuito correttamente i punteggi previsti per i titoli specificati in premessa.

Per quanto sopra, la ricorrente aveva diritto al riconoscimento di 1,8 punti in più, pertanto il punteggio corretto che la Commissione avrebbe dovuto assegnarle non era 63,41 bensì **65,21, con collocazione in graduatoria di merito nella posizione n. 368**, ovvero tra gli aventi diritto all'anticipo di fascia richiesto.

..ooOoo..

**II. Violazione del bando di concorso e dei criteri previsti dalla Commissione di esame.**

Il bando di concorso si configura come una offerta al pubblico, dunque come proposta, i cui termini non possono essere – a seguito dell'accettazione del





partecipante al concorso, né modificati unilateralmente dal proponente, il quale deve tenere, anche nella fase di predisposizione delle graduatorie e nella valutazione delle domande un comportamento ispirato a correttezza e buona fede (v. per tutte Cass. 28 novembre 2011, n. 25045, Cass 19 giugno 2009 n. 14478).

In particolare il datore di lavoro è “ *obbligato nella valutazione del personale da promuovere a rispettare i principi di obiettività e trasparenza, deve rendere note le ragioni della scelta, pur discrezionale, effettuata, manifestando all'esterno le motivazioni che la sorreggono, a nulla rilevando che le norme contrattuali non prevedano espressamente un obbligo di motivazione e la formazione di graduatorie, giacchè tali adempimenti sono implicitamente connessi con l'obbligo di osservare criteri di obiettività e trasparenza e con quello di conformarsi ai principi di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni*” (Cass. Sez lav. 22.01.2009, n. 1631, Cass. Sez lav. 03.10.2006 n. 21297).

Orbene, come già illustrato, la ricorrente ha evidenziato in maniera puntuale nell'istanza in autotutela inoltrata alla P.A. gli errori della Commissione nel procedere alla valutazione dei propri titoli.

La risposta dell'Ente non contesta nel merito quanto evidenziato dalla ricorrente, bensì solo l'impossibilità di porvi rimedio per una incomprensibile tardività dell'istanza.

Tale modalità di operare ha fortemente danneggiato la ricorrente in quanto se la Commissione di esame avesse valutato correttamente i suoi titoli, ella sarebbe rientrata tra i destinatari dell'anticipazione di fascia bandita a concorso.

..ooOoo..



### III. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La ricorrente ha avuto modo di riscontrare che in relazione ad altri candidati, la Commissione di esame ha proceduto in maniera diversa rispetto a quanto fatto con lei.

E' evidente che tale condotta risulta irragionevole nonché in contrasto con il principio che vieta una disparità di trattamento in presenza di situazioni omogenee.

Come noto, infatti, i vizi che comportano una violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 3, sono riconducibili a due diverse categorie: il vizio di disparità di trattamento in presenza di situazioni omogenee e il vizio di irragionevolezza. Nel primo caso *"si ha violazione dell'art. 3 della Costituzione quanto situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, essendo in tali casi la discrezionalità del legislatore (sentenza .n. 340)"* (Relazione annuale del Presidente della Corte costituzionale del gennaio 2005. La Giustizia costituzionale nel 2004, Parte II, Capitolo I, par. 1.2.). Nel secondo caso *"il principio di ragionevolezza viene tradizionalmente inteso nella specifica accezione di ragionevolezza-razionalità. E sotto tale profilo il controllo della Corte Costituzionale verte non sulle scelte operate dal legislatore, quanto sulla ragionevolezza delle medesime, con la conseguente possibilità di verificare che la decisione assunta dal legislatore di differenziare o parificare determinate fattispecie astrattamente configurate non sia espressione di mero arbitrio ma abbia dietro di sé una ragione giustificatrice coerente con l'intrinseca legis"* (Relazione



annuale del Presidente della Corte costituzionale del gennaio 2005. La giustizia costituzionale nel 2004, Parte II, Capitolo I, par 1.3).

Con riferimento al caso di specie, risulterebbe evidente la disparità di trattamento perpetrata nei confronti della ricorrente.

**Il *modus procedendi* assunto dall'Amministrazione risulta altresì in contrasto con l'art. 97 Cost.** In effetti costituisce insegnamento della giurisprudenza di merito e di legittimità che il rapporto di lavoro pubblico, pur privatizzato, non può prescindere dalla considerazione degli interessi di natura collettiva che debbono ispirare la gestione della cosa pubblica e sotto tale profilo l'osservanza delle regole proprie anche dell'attività di diritto privato – della buona fede e correttezza assume un rilievo ancora più pregnante proprio perché l'amministrazione pubblica – datore di lavoro è comunque chiamata al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost (cfr. Cass. SS.UU n. 9332/02; Cass n. 9814/08, ord. Trib. di Roma, cron. 39/2010).

Nello specifico l'operato dell'Amministrazione risulta in contrasto con tutti i principi richiamati.

..ooOoo..

#### **IV. Assenza di motivazione ragionevole e violazione del principio di correttezza e buona fede.**

Il CNR ritiene che il punteggio assegnato non sia sindacabile in quanto rientrante nell'ambito della discrezionalità tecnica della Commissione. Tale presa di posizione è errata.

Sui limiti dell'esercizio di discrezionalità, deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del



26.07.2008: *“l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorché gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta...Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall'Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova preliminare”.*

Dunque, se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta la mancata assegnazione dei punti richiesti soprattutto se si considera che il *modus operandi* dell'amministrazione è stato diverso per altri candidati.

In argomento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che la natura di *lex specialis* dei bandi di concorso non li esenta dalla necessità di coerenza e razionalità (Cons. Stato., sez. V, 24 settembre 2003, n.5457; Cons. Stato., sez. V, 2 dicembre 2002, n.6606; C.G.A.R.S. 3 novembre 1999, n.590; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 1993, n.1203).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, risulta completamente illogico il mancatato riconoscimento del punteggio previsto dal bando in relazione ai titoli della ricorrente.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

all'Ecc.mo Tribunale adito perché, fissata ex art. 415 c.p.c. l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., voglia accogliere le seguenti



## CONCLUSIONI

piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

- 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del punteggio complessivo di **65,21** o del diverso punteggio che il giudice vorrà ritenere di giustizia nonché accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere l'anticipazione di fascia con decorrenza dal 1 gennaio 2012 o dalla successiva data di maturazione del 50% del tempo di permanenza della fascia di appartenenza, o nella diversa data e misura ritenuta di giustizia.
- 2) Condannare il CNR e la Commissione di esame della procedura selettiva di cui al Bando n. 364.174 per la riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale del personale ricercatore e tecnologo ai fini del passaggio alla fascia successiva ai sensi dell'art. 8 del CCNL 2002 – 2005 secondo biennio economico, a rettificare la graduatoria di merito del suddetto concorso eventualmente previa rivalutazione del punteggio nei termini specificati con conseguente assegnazione alla ricorrente del punteggio complessivo di **65,21** o il diverso punteggio che il giudice vorrà ritenere di giustizia e con conseguente assegnazione delle differenze retributive maturate con decorrenza dal 1 gennaio 2012 fino alla definizione del presente giudizio oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, da liquidarsi in separato giudizio.
- 3) Con vittoria di spese e competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

..ooOoo..



### **In via istruttoria**

A) Si depositano i seguenti documenti:

1. Bando 364.174 CNR
2. Verbale n. 16 della Commissione
3. Domanda di partecipazione
4. Scheda di valutazione della ricorrente
5. Graduatoria (provv. 19.07.2018)
6. Determinazione costo anticipo di fascia
7. Attribuzione anticipo di fascia
8. Istanza di revisione in autotutela
9. Risposta del CNR
10. certificato Seconda Università degli studi di Napoli 19.06.1996
11. proposta di contratto Seconda Università degli studi di Napoli dell'08.09.1997
12. Ricevuta pagamento contributo unificato

B) Si chiede di autorizzare parte ricorrente a notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza nei confronti dell'eventuale controinteressato, da individuarsi nell'ultimo candidato vincitore in graduatoria, onerando parte convenuta a fornire il nominativo e l'indirizzo di residenza; o in alternativa a notificare quanto sopra nei confronti dei vincitori in graduatoria con punteggio inferiore a 65,21, nelle forme di cui all'art. 151 cpc, atteso che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato e indefinito numero dei controinteressati; in tale secondo caso si chiede di autorizzare la pubblicazione sul sito internet del CNR ed in particolare: 1) un avviso sintetico contenente il Tribunale competente il



numero di ruolo le parti un sunto sui motivi di gravame l'indicazione del provvedimento con il quale è stata autorizzata la notifica in tale forma; 2) il testo integrale del ricorso; 3) la graduatoria della procedura selettiva per cui è causa; in subordine si chiede di autorizzare la notifica in altre forme ivi compresa quella per pubblici proclami tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

La presente causa ha valore indeterminabile e il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Avellino, data del deposito

Avv. Emanuele De Lucia

